

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Il cliente nel ricorso espone di essere erede, insieme agli aderenti, del titolare di n. 2 BFP della serie Q/P emessi nel 1988. A fronte della richiesta di riscossione del buono, veniva loro liquidata una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo 21-30. Chiede quindi la liquidazione dei titoli in base alle condizioni riportate a tergo degli stessi per il periodo dal 21° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre alle spese per l'assistenza legale.

L'intermediario nelle controdeduzioni ha precisato che:

- ciascun buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno;
- mediante l'impiego dei moduli della serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese;
- al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito.

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Il cliente e gli aderenti sono eredi dell'originario titolare dei BFP oggetto di causa (cfr. denuncia di successione). I BFP sono entrambi della serie Q/P, emessi il 29 marzo 1988.

Il Collegio rileva che:

- ciascun buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;
- per ciascun BFP, sul fronte del titolo è leggibile l'apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza: da P a Q/P;
- sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P.

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Il Collegio di coordinamento ha, nella citata decisione, altresì precisato che "...assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge (...) la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA